



Comune di Gessate
Provincia di Milano

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
COMUNALE
“LE IMPRONTE” E DEL RELATIVO EDIFICIO
SITO IN GESSATE VIA DI VITTORIO
DAL 01.09.2019 AL 31.08.2025**

CAPITOLATO

INDICE

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 FINALITA' DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 CARATTERISTICHE E RICETTIVITA' DELLA STRUTTURA
- ART. 3 SITUAZIONE ATTUALE DELL'ASILO NIDO
- ART. 4 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
- ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 6 CARTA DEI SERVIZI
- ART. 7 SOMMINISTRAZIONE PASTI
- ART. 8 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO
- ART. 9 SERVIZI INNOVATIVI/INTEGRATIVI/AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE
- ART.10 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI ALL'ASILO NIDO
- ART.11 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE
- ART.12 RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE
- ART.13 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- ART.14 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO E CLAUSOLA SOCIALE

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.

- ART.15 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART.16 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
- ART.17 IMPORTO A BASE DI GARA –CANONE DI CONCESSIONE
- ART.18 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- ART.19 SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART.20 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

- ART.21 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART.22 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY
- ART.23 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
- ART.24 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE
- ART.25 ONERI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

- ART.26 FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

- ART.27 RESPONSABILITA'
- ART.28 ASSICURAZIONI

TITOLO VII: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

- ART.29 PENALITA'
- ART.30 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.32 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
ART.33 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.34 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART.35 CONTROVERSIE
ART.36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.37 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
ART.38 RICHIAMO ALLA LEGGE AD ALTRE NORME

ALLEGATI:

Planimetria asilo nido comunale di Via G. di Vittorio, 1 a Gessate.

Piano Economico Finanziario

Regolamento Comunale Asilo Nido "Le Impronte".

Delibera approvazione tariffe

TITOLO I. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è offrire ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Gessate, un servizio di Asilo Nido. Il servizio è denominato “Asilo Nido Le Impronte”.

L'Asilo Nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino ai 3 anni, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, e ad appoggiare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino.

La pedagogia del Nido si caratterizza per l'affermazione della centralità del bambino nella sua globalità prendendo in carico l'unitarietà dei suoi percorsi di crescita affettivi, relazionali e cognitivi.

L'Asilo Nido si pone come luogo di formazione, informazione e confronto tra operatori e genitori per elevare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sulle esperienze educative, sulle condizioni ottimali di sviluppo e sui diritti e bisogni del bambino.

In quanto percepito e accettato come spazio culturale e di socializzazione per il bambino e per la famiglia, l'Asilo Nido favorisce l'instaurarsi di rapporti sociali e di spazi collettivi di scambio e di incontro, anche rivolti ad altre famiglie non utenti del servizio, proponendosi come una delle risposte ai nuovi bisogni della famiglia.

La concessione riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio Asilo Nido, per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, che ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo elaborato dal concessionario ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

La concessione, relativa anche all'edificio sede del servizio, riguarda altresì **attività integrative/accessorie e servizi aggiuntivi per la prima infanzia** che possano coinvolgere anche bambini non utenti del Nido (Es. Spazio Gioco, incontri a tema con famiglie etc).

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nelle scelte organizzative/educative del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione nelle forme più opportune;
- Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una “comunità a misura di bambino/a”.

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido “Le Impronte” ubicato in via Di Vittorio, Gessate (MI) per un periodo di sei anni **1.9.2019 – 31.8.2025**.

ART. 2 CARATTERISTICHE E RICETTIVITA' DELLA STRUTTURA

L'Asilo Nido comunale “Le Impronte” si trova in un ampio edificio comunale, situato al piano terra e dotato di un giardino attrezzato per i giochi dei bambini, e di impianto fotovoltaico e solare termico. Tutta la documentazione tecnica sulla struttura e sugli impianti è a disposizione del concessionario presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'asilo nido comunale è costituito dai seguenti ambienti: ingresso accoglienza, open space destinato alle attività educative e ludiche, due locali con servizi igienici per i bambini, due locali per il riposo dei bambini, due locali per attività psicomotorie, ufficio, cucina attrezzata per la distribuzione dei pasti, locali di servizio.

La struttura è autorizzata al funzionamento per una capacità ricettiva di 60 posti suddivisi in:

- piccoli (da 6 a 12 mesi)
- medi (da 13 a 24 mesi)
- grandi (da 25 a 36 mesi)

Tale suddivisione può essere modificata secondo le varie necessità che si verificheranno.

Tale capacità ricettiva potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20%, secondo la normativa regionale vigente, e pertanto il quantitativo massimo è definito in 72 bambini che possono accedere al servizio.

Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarsi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

I posti part time sono attualmente 12.

I locali, le attrezzature e gli arredi del Nido di proprietà comunale saranno utilizzati dal concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza, per l'intera durata del contratto, nel rispetto dei requisiti minimi di funzionamento stabiliti dalla Regione Lombardia nonché dalla normativa nazionale attuale e futura emessa in materia e delle norme sanitarie e di lavoro.

L'Impresa si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell'ubicazione e situazione dei locali, attrezzature e arredi attinenti il servizio di cui al presente Capitolato, che potranno essere soggetti a modificazioni nel corso della durata della Concessione.

La struttura viene concessa già arredata, attrezzata e corredata di suppellettili e di ogni materiale di consumo (prodotti di igiene, pulizia, pannolini, materiale didattico, giochi, biancheria, tende, cancelleria etc.) che risulteranno **presenti nella struttura** alla data del **31.8.2019**. Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare eventualmente l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati.

Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività integrative (Es. SpazioGioco, Tempo per le Famiglie, etc) innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto.

Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale.

Il termine per l'inizio di svolgimento del servizio di asilo nido nella struttura è il 01/09/2019.

Entro il termine del 31 agosto 2019 il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune. Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio. La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti alla struttura immobiliare e/o in contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa, dati in consegna al concessionario;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

L'Amministrazione Comunale (soprattutto tecnici comunali e personale del Settore Socio Culturale), in qualunque momento, con modalità comunque rispettose del contesto educativo, potranno ispezionare i locali al fine di verificarne lo stato e di valutare la richiesta al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

Il concessionario prima dell'avvio del servizio dovrà presentare nuova Comunicazione preventiva di Esercizio (CPE) attestante il possesso dei requisiti organizzativi e gestionali previsti per l'Unità d'Offerta Asilo Nido.

ART. 3 SITUAZIONE ATTUALE DELL'ASILO NIDO

Attualmente il servizio è gestito in concessione dalla cooperativa Pianeta Azzurro di Corsico, dal lunedì al venerdì con il seguente personale:

N. OPERATORI	QUALIFICA	LIVELLO CONTRATTUALE	MONTE ORE SETTIMANALE
1	COORDINATRICE	E1	38
6	EDUCATRICI	D1	32,50
1	EDUCATRICE	D1	26,50
1	EDUCATRICE	D1	25
1	EDUCATRICE	D1	15
1	EDUCATRICE	D1	12
2	AUSILIARIE	B1	30
1	AUSILIARIA	A2	15

I bambini iscritti sono n. 63 di cui 12 a part time, con una media di 56 iscritti nel triennio 2016/2018 anche per gli effetti della Misura Regionale NIDI GRATIS.

Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano anche minori della prima infanzia non utenti e le loro famiglie, prioritariamente residenti, che saranno valutate in sede di gara.

Eventuali famiglie non residenti vi potranno accedere, in caso di posti disponibili ed una volta esaurite le istanze delle famiglie residenti, senza preventiva convenzione tra il Comune di Gessate ed il Comune di appartenenza.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di **proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:**

- Servizi EDUCATIVI (compreso coordinamento, eventuali specialisti, eventuale personale di sostegno);
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI ;
- Fornitura di PRESIDII IGIENICI-SANITARI (es. pannolini);
- Pagamento di tutte le UTENZE: il concessionario dovrà provvedere alla voltura degli attuali contratti a proprie spese e al pagamento diretto delle utenze salvo quella relativa all'energia elettrica che rimarrà intestata al Comune, che provvederà periodicamente alla richiesta di rimborso;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'immobile delle sue pertinenze e del verde, ad ESCLUSIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI;
- MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- ELABORAZIONE PROGETTO EDUCATIVO, regolamentazione funzionamento, tariffazione, piano della Sicurezza, Carta dei servizi e quant'altro necessario alla completa autonoma gestione del servizio nei limiti e in base ai criteri generali dettagliati negli articoli seguenti;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA, anche con riguardo alle attività integrative/accessorie, relativa alle iscrizioni, formulazione e gestione delle eventuali graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme;
- ALTRE EVENTUALI ATTIVITA' innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla missione del servizio.

Il concessionario dovrà realizzare una **gestione autonoma del servizio socio-educativo**, anche **eventualmente mantenendo o adattando alcune norme del Regolamento Comunale valevole sino al 31.08.2019** in base ai seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei/delle bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con

altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;

- garantire il mantenimento del buon livello qualitativo di un servizio educativo valorizzandone i contenuti progettuali che ne hanno contraddistinto l'attività e che sono diventati ricchezza per il patrimonio socio-educativo della comunità;
- consentire l'ottimizzazione della struttura attualmente autorizzata al funzionamento per 72 posti (in considerazione del 20% di cui alla suddetta circolare regionale);
- mantenere il ruolo di "filtro sociale" del servizio per la prevenzione del disagio socio familiare e per l'intercettazione di situazioni "a rischio" in raccordo con il servizio sociale;
- mantenere un servizio socio-educativo alla comunità garantendo, tramite una tariffazione equa e sostenibile, un effettivo intervento a sostegno della genitorialità, sempre più complessa e problematica, nonché delle necessità di gestione familiare soprattutto per i nuclei a basso reddito;
- offrire un servizio che all'interno della comunità raccordi e sviluppi servizi ed opportunità animative, educative e formative per la prima infanzia, anche provenienti da altre agenzie educative;
- attuare un servizio in grado di individuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività, anche educative, con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire inoltre:

- il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che gli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- la gestione dei rapporti con le famiglie, con l'Ufficio Servizi sociali del Comune e gli altri uffici coinvolti, con l'ATS e ASST competente per territorio, l'Ufficio di Piano e con tutti gli enti e istituzioni coinvolti;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- la gestione, ivi compresa la stipula di eventuali convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini anche scolastici/universitari e di attività di volontariato all'interno della struttura;
- la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;

- la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
- la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari del Comune di Gessate, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico.

E' dovere del concessionario informare al più presto i servizi del Comune dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il Servizio Sociale stesso.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tale caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario. Al riguardo il progetto presentato dal concessionario in sede di gara dovrà contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le **modalità organizzative e le regole di funzionamento del servizio che potranno preferibilmente conformarsi ai contenuti del Regolamento Comunale vigente sino al 31.08.2019 in un'ottica di continuità.**

Il concessionario effettuerà **la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo**, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di G.R. 11 febbraio 2005-7/20588, pubblicata nel B.U. Regione Lombardia il 28 febbraio 2005, il concessionario dovrà redigere, e consegnare all'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- **Piano di Gestione dell'emergenza:** documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- **Piano delle Manutenzioni** ordinarie dell'immobile e delle pertinenze nonché delle revisioni con relativo registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione;
- **Piano della organizzazione degli spazi:** suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative per gruppi;
- **Piano di gestione dei servizi generali (pulizie);**
- **Piano della Sicurezza con riferimento al D.Lgs. 81/2008;**
- **Carta dei Servizi.**

ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate a cui il concessionario è tenuto ad attenersi:

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1044;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge regionale Regione Lombardia n.3/2008 avente ad oggetto “Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;
- Circolare regionale n. 35 del 24/05/2005 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”;
- Circolari regionali n. 45 e 11 del 18/10/2005 “Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005”;
- Circolare regionale n. 18 del 14/06/2007 Indirizzi regionali in materia di formazione /aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili”.

ART. 6 CARTA DEI SERVIZI

Il concessionario è tenuto, alla predisposizione della Carta dei Servizi in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (comprese le rette) che regolano i rapporti con l’utenza.

La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamento almeno biennale in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso alla comunità.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future contenuti in atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest’ultimo una significativa ed essenziale funzione di **indirizzo rispetto ai contenuti di rilievo pubblico e di controllo**.

L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

ART. 7 SOMMINISTRAZIONE PASTI

La fornitura dei pasti è a carico del Concessionario e dovrà essere svolta attraverso un servizio di veicolazione pasti. La ditta che fornirà i pasti dovrà essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria, di cui una copia deve essere conservata presso il nido.

La struttura è dotata di una cucina, adeguatamente attrezzata per la porzionatura dei pasti per i bambini frequentanti l’asilo nido ed eventualmente per il personale di servizio, se previsto dalle condizioni contrattuali dei dipendenti.

Il menù alimentare del nido dovrà essere elaborato in base alle Linee Guida dell’Unità Operativa Igiene della Nutrizione della ATS di Milano e all’applicazione del Protocollo ASL Milano 2 relativo al latte materno, per garantire ai bambini una dieta sana ed equilibrata in rapporto all’età. Il concessionario dovrà fornire anche prodotti per le diete particolari, previa prescrizione pediatrica. Le Educatrici promuovono un rapporto positivo e piacevole con il cibo.

ART. 8 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

Il servizio deve esser garantito **almeno per 47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì per n. 5 giorni settimanali, con orario di apertura giornaliera minima del servizio dalle ore 7.30 alle 18.00.**

Attualmente l'orario di funzionamento del servizio è dalle 7.30 alle 18.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato e le modalità di fruizione offerte prevedono la seguente articolazione oraria:

- 7.30 – 13.00 : frequenza part time con pasto
- 7.30 – 18.00 : frequenza full time con pasto e merenda.

Al riguardo **proposte di una diversa articolazione oraria e di ampliamento dell'orario di apertura verranno valutate nell'ambito del progetto tra i servizi integrativi e migliorativi.**

ART.9 SERVIZI INNOVATIVI/INTEGRATIVI/AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE

Il Concessionario, **potrà utilizzare la struttura nel suo complesso (locali e relativo giardino) per l'autonoma organizzazione di servizi aggiuntivi/integrativi, anche ricreativi, o attività/iniziativa rivolti all'infanzia (sia utenti del Nido sia non utenti e alle loro famiglie, anche non residenti senza necessità di preventiva convenzione tra Comune di Gessate e Comune di provenienza, ma sempre con precedenza per le famiglie gessatesi)**, anche al di fuori delle ore e giorni dedicati a servizio di asilo ampliando l'offerta territoriale, prevedendo anche **apposite tariffazioni** che possano concorrere alla sostenibilità di un bilancio asilo nido. (Es. Pre-Post Nido, Spazio Gioco, Tempo per le famiglie, progetti estivi, incontri con esperti, attività ludiche, feste di compleanno etc).

Per lo svolgimento delle attività il concessionario **potrà usufruire pienamente della struttura** e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.

La descrizione di queste attività dovrà essere presentata, anche sommariamente, in sede di gara.

Eventuali ulteriori/diverse attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per approvazione all'Amministrazione Comunale, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI ALL'ASILO NIDO

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi definiti dal concessionario preferibilmente in continuità con l'organizzazione previgente, in base ad una eventuale graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario.

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, anche in deroga alla eventuale graduatoria, è sempre obbligo del Concessionario dare la priorità, in qualunque momento dell'anno, ai bambini e alle loro famiglie residenti in Gessate che avranno sempre e comunque la precedenza rispetto ad eventuali richiedenti non residenti.

Solo per l'anno educativo 2019/2020 il concessionario inserirà di diritto, con precedenza sui nuovi inserimenti, programmati dal Comune, tutti i bambini già frequentanti nell'anno

2018/2019 (iscritti/frequentanti a luglio 2019) e gli aventi diritto in base alla graduatoria stilata dal Comune prevista dal proprio regolamento fino ad esaurimento della stessa, salvo espressa rinuncia delle famiglie. Le eventuali richieste di inserimento al di fuori della graduatoria saranno trasmesse alla concessionaria per le valutazioni di competenza.

Il concessionario potrà elaborare un'eventuale nuova graduatoria solo dopo esaurimento di quella comunale di cui sopra.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento **in qualsiasi momento dell'anno** di bambini diversamente abili con precedenza per quelli certificati ai sensi della Legge 104/92 e di casi sociali segnalati dai Servizi Sociali Comunali.

Gli oneri aggiuntivi derivanti dagli inserimenti di bambini certificati, per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati tra Concessionario, Comune di Gessate ed eventualmente famiglia. Saranno comunque a carico del Comune di appartenenza del minore se residente in Comune diverso da quello di Gessate.

ART. 11 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo entro massimo il 31 luglio di ogni anno il Concessionario predispose per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido con modalità definite dal concessionario, garantendo comunque un incontro di presentazione per ciascun anno educativo, di cui sarà data preventiva comunicazione al Comune.

Il Concessionario deve, altresì, trasmettere per iscritto al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo una relazione sull'andamento gestionale contenente i risultati ottenuti nelle varie attività e suggerimenti utili al perseguimento delle finalità del servizio. Lo stato di attuazione della programmazione annuale può essere verificato anche tramite incontri periodici tra il Comune e il concessionario.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge (Resp. Area "Servizi Socio Culturale", personale amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali, Assistenti sociali e Psicologa) ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso incontri e riunioni che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono così elencare:

- Incontri prima dell'inizio della frequenza al fine di favorire una prima conoscenza del personale, soprattutto per i genitori dei bambini al primo anno di inserimento;
- Colloqui individuali prima dell'inserimento, al termine dell'inserimento e ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza, sia da parte dei genitori che degli educatori;
- Incontri periodici per la presentazione della programmazione;
- Incontri a tema;
- Laboratori creativi;
- Feste
- Open day contestualmente alla raccolta delle iscrizioni al servizio.

ART. 12 RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

La tariffa mensile massima applicabile alle famiglie residenti iscritte all'Asilo Nido per la frequenza a tempo pieno non potrà essere superiore a Euro 676,00 e dovrà essere comprensiva

dei seguenti elementi: fruizione del servizio educativo per 5gg./settimana, pasto e fornitura materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido.

Per allungamenti d'orario all'inizio/fine del servizio potranno essere definite apposite tariffe aggiuntive da proporre in sede di progetto tecnico.

Per le famiglie non residenti la retta mensile, da indicarsi nel Progetto tecnico, dovrà essere superiore a quella massima indicata per i residenti, tenuto conto del costo pro capite bambino stimato annualmente.

Le rette per i moduli di frequenza ridotta, che il concessionario riterrà di proporre e da indicarsi nel progetto, dovranno proporzionalmente tener conto di quella massima e della retta applicata per la frequenza part-time (7.30-13.00) pari ad € 473,00 mensili.

Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario che comunque è tenuto a darne informazione all'Amministrazione comunale.

L'importo della tariffa massima mensile deve essere mantenuto invariato per tutta la durata della concessione. Tuttavia dopo i primi due anni di durata della concessione, tale importo, e quelli delle altre tariffe per i vari moduli, potrà essere rivalutato in base all'indice ISTAT, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, potrà altresì, esclusivamente diminuire le rette anche in base alle risultanze economiche-gestionali del servizio, dandone comunicazione preventiva al Comune entro il 31 Maggio di ogni anno.

Tuttavia il concessionario durante la vigenza contrattuale, per esigenze organizzative finalizzate al miglior utilizzo della struttura, potrà rivedere l'articolazione dei vari moduli di frequenza e le relative tariffe purchè proporzionate economicamente alla tariffa massima mensile definita nel presente capitolato, previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

All'interno dei locali dell'Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sarà riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

A titolo di promozione del servizio e a sostegno delle famiglie utenti residenti, l'Amministrazione Comunale annualmente garantisce, in base a propri criteri, una integrazione della retta a titolo di contribuzione diretta alle famiglie in base all'ISEE tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei risultati della gestione di cui al successivo art. 13.

La relativa deliberazione dovrà essere trasmessa al concessionario entro 60gg. dalla aggiudicazione della concessione per l'anno 2019 ed entro il 15 Giugno per gli altri anni di servizio educativo.

ART. 13 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 14 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO E CLAUSOLA SOCIALE

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività ausiliarie (pulizia, lavanderia, ecc.).

Nella gestione del servizio, l'Impresa deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni, e in particolare alla D.G.R. n. VII/20588 del 11 febbraio 2005 e successive circolari attuative. L'Impresa si impegna ad adeguare lo standard di personale in presenza di nuove normative regionali e/o statali.

Per quanto riguarda i titoli di studio e di servizio **l'educatore**, anche supplente, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- ✓ essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di dirigente di comunità infantile, diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di assistente di comunità infantile, diploma di maestra di asilo, diploma di operatore dei servizi sociali, diploma di tecnico dei servizi sociali, diploma di vigilatrice d'infanzia, titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche.

L'Impresa è tenuta a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Gli ausiliari addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e dei materiali, collaborano con il personale educativo, svolgono attività di manutenzione, preparano i materiali didattici e contribuiscono al buon funzionamento delle attività del servizio.

Oltre ai compiti di pulizia, gli ausiliari svolgono altresì i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione di pasti.

Coordinamento pedagogico:

Il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente dell'Impresa. Il coordinatore proposto deve essere laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche o di servizio sociale e deve avere un'esperienza in servizio come operatore socio educativo di almeno cinque anni o come coordinatore pedagogico di asilo nido di almeno tre anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione.

Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Sulla base delle linee fissate nel progetto educativo, il coordinatore pedagogico, all'inizio di ogni anno educativo, elabora la programmazione educativa indicativamente entro il 15 novembre e comunque al termine della fase d'inserimento dei bambini.

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido per un minimo di 15 ore settimanali, in orari da concordare con l'Amministrazione e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio.

Oltre al coordinamento pedagogico, l'Impresa deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora tale figura non coincida con il/la coordinatore/trice, deve essere in possesso di diploma di maturità ed aver maturato un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo e in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- rilevazione e trasmissione all'Amministrazione delle presenze (degli utenti e degli operatori)
- conservazione e, su richiesta, trasmissione all'Amministrazione di copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto motivatamente inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio d'inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali con riguardo anche agli obblighi di cui all'art. 2 del D.Lgs 39/2014.

Il concessionario si impegna, salvi i casi di forza maggiore, a mantenere la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale in formato europeo dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a informare le famiglie utenti ed il Comune, secondo i tempi di preavviso previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario dovrà assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario a titolo informativo invia all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Lombardia e in relazione all'accreditamento del servizio.

Il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

CLAUSOLA SOCIALE

Considerata l'importanza di assicurare la continuità didattica del servizio e la stabilità occupazionale, si chiede al concessionario, ai sensi dell'art. 5° del codice dei contratti pubblici, nell'individuazione dell'organico da adibire al servizio nido, di valutare l'assunzione del personale già impiegato dal precedente gestore, se compatibile con la propria organizzazione di impresa e se in conformità con le esigenze occupazionali espresse nel presente capitolato.

Ai fini conoscitivi, per l'organico attuale assunto dal soggetto gestore, si rimanda alla tabella illustrata all'art. 3 del presente capitolato.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.

ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di **anni 6 a decorrere dall'01/09/2019 fino al 31/08/2025**. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina l'ultimo giorno feriale di luglio di ogni anno, **fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario**, mentre **l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile di via Di Vittorio, ove si svolgerà detto servizio, sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario**.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto (comma 8 art. 32 del Codice dei Contratti).

Nel caso in cui l'aggiudicatario della procedura di cui al presente capitolato risultasse diverso dal precedente concessionario (il cui contratto è in scadenza il 31/08/2019), la nuova impresa si impegna, previa richiesta del concedente, a prendere possesso e allestire gli spazi nella seconda metà di agosto 2019, al fine di consentire l'apertura del servizio lunedì 2 settembre 2019.

Al termine della presente concessione, in caso di cambio del concessionario, la ditta aggiudicataria dovrà consentire all'eventuale subentrante l'accesso agli spazi e alle attività dal 15 agosto per la riorganizzazione del servizio. In fase di gara dovrà consentire l'accesso per i sopralluoghi previsti.

ART. 16 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del servizio di asilo nido consista prevalentemente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

La retta per il tempo pieno è stabilita dalla Giunta Comunale con atto n.16 del 27.02.2019 in € 676,00 e la retta per il part-time è stabilita in € 473,00.

Il valore complessivo presunto e potenziale della concessione per l'intera durata, è di **€ 3.051.576,00** (valore annuo pari a € 508.596,00 moltiplicato per 6 anni). Tale valore presunto è calcolato ipotizzando un'iscrizione di 72 bambini (capacità ricettiva massima) di cui 60 a tempo pieno e 12 a tempo part-time per 11 mesi di funzionamento del servizio.

Si ritiene tuttavia di indicare anche una previsione più prudentiale del valore complessivo presunto della concessione che rispecchi la media del numero di iscritti del triennio 2016/2019 che è pari a n. 56 bambini di cui 12 a part-time per un valore complessivo annuo pari a **€ 389.620,00** e per la durata complessiva di 6 anni pari a **€ 2.337.720,00**.

(Il piano finanziario dettagliato è riportato in allegato al presente capitolato.)

Con il corrispettivo derivante al concessionario dalla riscossione diretta delle rette dall'utenza, il presente servizio si intende remunerato integralmente e il prestatore compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune di Gessate per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Gessate nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore.

ART. 17 – IMPORTO A BASE DI GARA – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo richiesto al Concessionario quale corrispettivo per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, è quantificato in **euro 500,00 + iva (€ 3.000,00+ IVA per 6 anni) e costituisce la base d'appalto sulla quale il Concessionario dovrà formulare un'offerta al rialzo.**

Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'intera rata entro il 30 settembre di ogni anno, (la prima rata dovrà essere corrisposta entro il 30 settembre 2020).

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento ISTAT.

Qualora il concessionario non dovesse adempiere al pagamento totale o parziale del canone, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto, salvo il recupero coattivo di quanto dovuto e il risarcimento di maggiori danni a ciò conseguenti.

ART. 18 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionamento ed economicamente il servizio, è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi del Fondo Sociale Regionale riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti pubblici o contributi specifici previsti dalla vigente normativa.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento/ampliamento dell'offerta qualitativa del servizio o per l'abbattimento rette per le famiglie utenti residenti.

Il concessionario nulla potrà prendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune.

Il Comune non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionario per quanto previsto nel presente articolo, qualora tali contributi non gli venissero a sua volta erogati.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso l'Ufficio di Piano e verso il concedente.

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 19 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 35, 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016) con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando e nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 100 così suddiviso:

- incidenza massima punti 80 per l'offerta tecnico/progettuale;
- incidenza massima punti 20 per l'offerta economica,

come definito nel disciplinare di gara.

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta dell'impresa che otterrà il punteggio più alto.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART. 21 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi già in parte descritti all'art. 4:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- Eventuale predisposizione della graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno del servizio;
- Gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- Sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- Fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile e del giardino;
- Gestione dei rifiuti secondo le indicazioni del Comune;
- Voltura e gestione con oneri a proprio carico delle utenze escluso quella relativa all'energia elettrica;
- Pagamento di tutte le utenze e imposte escluso quella relativa all'energia elettrica;
- Rimborso al Comune degli oneri relativi all'energia elettrica ed eventuali altre utenze relative all'asilo nido comunale che rimangono anche temporaneamente intestate al Comune, e altre spese eventualmente anticipate o impropriamente sostenute dal Comune;
- Gestione rapporti con le famiglie, con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con gli uffici comunali, con l'Ufficio di Piano, con l'Ats e Asst competente per territorio;
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle rette dovute con rendiconto mensile (schema riepilogativo degli utenti inseriti, il tipo di frequenza e la retta applicata) da trasmettere all'ufficio servizi sociali comunale;
- Gestione autonoma degli insoluti, morosità ed ogni altra irregolarità economico-amministrativa;
- Collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola stessa;
- Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;

- Verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- **Realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;**
- Responsabilità e realizzazione interventi/attività per l'acquisizione/mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura: il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici (1:7 attuali) stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con Ats e Regione Lombardia, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;
- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario (o incaricato dallo stesso) in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (Dgr 20588 dell'11.02.2005).

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. Lombardia 2005/VII/20588 e dalla normativa in materia;
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Lombardia;
- la fornitura, l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria; tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune di Gessate al termine della concessione;
- la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche aggiuntive a quelle esistenti necessarie all'espletamento del servizio;
- la sottoscrizione di polizze a copertura dei danni/rischi immobile e RC/infortuni utenti/operatori anche integrativa di quella Regionale come meglio specificato all'art. 28;
- l'eventuale stipula per proprio conto di contratti di manutenzione, della struttura e degli impianti e del giardino;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

ART. 22 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e della deontologia professionale.

Il concessionario, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs 101/2018 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale sia sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/categoria di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale;
- c) ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici, è invitato a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente gestore se compatibile con la propria organizzazione di impresa e se in conformità con le esigenze occupazionali espresse nel presente capitolato, assicurando l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n.81.

Il concessionario garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale necessario e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando il concedente da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è l'unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 24 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha l'obbligo di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà inoltre redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario potrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente (in alternativa a quello esistente), certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 25 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- mettere a disposizione del Concessionario, dietro la corresponsione di un canone come definito nel presente documento, i locali dell'asilo nido, (come da planimetria allegata) nello stato e consistenza in cui si trovano;
- indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento;
- la manutenzione straordinaria dell'edificio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura compreso il verde e relativo impianto di irrigazione;
- la determinazione di eventuali contributi per abbattimento rette Asilo Nido a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo quanto stabilito da apposita deliberazione comunale.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 26 FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione diretta del concessionario dall'utenza anche per attività integrative e di promozione dei servizi per la prima infanzia;
- b) contributi Fondo Sociale Regionale ed altri eventuali finanziamenti/contributi derivanti da apposite misure regionali/statali di sostegno economico diretto o indiretto alle famiglie per l'accesso agli asili nido.

TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 27 RESPONSABILITA'

Il concessionario **assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità**, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dei danni, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dalla cauzione.

E'escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l'espletamento del servizio concesso verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, che sarà **l'unico responsabile** per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

ART. 28 ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare degli art. 23/24 del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura degli infortuni e per responsabilità civile degli utenti e per responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune e i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a €. 5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di €. 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni e di €.5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine della concessione, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VII: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 29 PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità:

1. € 1.000,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2. € 1.000,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.
3. € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto della concessione.
4. € 1.000,00 per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie.
5. € 500,00 per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
6. € 1.000,00 per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
7. € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'attività.
8. € 2.000,00 in caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
9. € 5.000,00 per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio concesso.
10. € 1.000,00 per ciascuna delle violazioni delle altre norme del presente capitolato, non contemplate nelle voci sopra elencate.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione della concessione.

La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 31.

ART. 30 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto della presente concessione.

Esclusivamente le attività di **manutenzione della struttura e di ristorazione (preparazione pasti)** potranno costituire oggetto di affidamento a terzi.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità come previsto dall'art.29;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto anche con escussione della garanzia definitiva.

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- a) in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- b) in caso di mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- c) in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- d) nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- e) nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- f) in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;

- g) in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- h) in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

ART. 32 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una cauzione o fidejussione provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, ossia dell'importo di **€. 46.754,40** nelle modalità indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la quale verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per il Concessionario. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di qualità come indicato all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.

Qualora l'aggiudicatario non accetti l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di qualità come indicato all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca della concessione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 33 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 34 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;

- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza.

ART. 35 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Milano.

ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 37 –STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito, nel termine fissato, delle spese contrattuali alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

Tutte le spese di pubblicità (pubblicazione sulla GURI) e di contratto, nessuna esclusa ed eccezzuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 38 RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato prestazionale, dal disciplinare di gara, dal bando di Gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

